



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 152	di data 12/10/21

Oggetto: COVID-19 - RIMBORSI CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 EX ART. 9-TER COMMI 2 E 3 D.L. 28.10.2020 N. 137 CONVERTITO CON LEGGE 18.12.2020, N. 176 COME MODIFICATO DALL'ART. 30, COMMA 1, LETT. A), D.L. 22.03.2021 N. 41 CONVERTITO DALLA L. 21.05.2021, N. 69. CONTESTUALE PARZIALE COMPENSAZIONE EX ART. 55 COMMA 3 REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha inserito, al citato decreto-legge, l'art. 9-ter (individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio);

dato atto che tale art. 9-ter ha esonerato dal pagamento:

1. del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.);
2. del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.);

visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) il cui art. 30 comma 1 ha disposto la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 delle agevolazioni di cui all'art. 9-ter, sopra indicate;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 29.03.2021 con la quale, per le ragioni in essa indicate, il termine di pagamento del dovuto annuale riferito, tra le altre cose, al

pagina 1/5

canone patrimoniale per occupazione suolo pubblico permanente e al canone mercatale è stato differito dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

dato atto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ed in vista della citata scadenza di pagamento del 30 aprile 2021, ai soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. è stato richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico) dovuto per l'anno 2021, limitatamente al periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;

vista la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha disposto la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni di cui all'art. 9-ter, sopra indicate;

dato atto che tale disposizione normativa è intervenuta successivamente alla scadenza di pagamento, sopra indicata, facendo quindi sorgere il diritto, in capo ai soggetti che avevano versato il canone dovuto, al rimborso del medesimo;

considerato che nei confronti degli aventi diritto al rimborso è stato attivato il procedimento di rimborso d'ufficio;

chiarito che il rimborso viene riconosciuto a coloro che, dopo essere stati raggiunti dalla nota di avvio del citato procedimento, hanno fornito tutti gli elementi necessari per poter garantire il rimborso e che risultano privi di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale;

appurato che i destinatari di tali rimborsi risultano concessionari di occupazioni di suolo pubblico con dehors (nel caso di pubblici esercizi) e con chioschi (nel caso di esercenti il commercio su aree pubbliche) e che i medesimi sono indicati rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2, soggetti a privacy, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Dirigente formano parte integrante ed essenziale della determinazione e che l'importo complessivo da rimborsare agli aventi diritto ammonta a euro 5.913,97 per i dehors e ad euro 23.044,86 per i chioschi, per complessivi euro 28.958,83;

considerato che la disciplina del canone unico patrimoniale oggetto di rimborso è contenuta nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42;

dato atto che sugli importi da rimborsare sono stati calcolati gli interessi di cui all'art.1284 del Codice Civile, così come previsto dall'art. 55 comma 2 del citato Regolamento;

rilevato che il citato importo di euro 28.958,83 trova copertura al capitolo 492 (gestione entrate tributarie: rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - cosap/canone di posteggio) del P.E.G. 2021-2023;

appurato che tra gli aventi diritto al rimborso figurano due concessionari di occupazioni di suolo pubbliche con chioschi che presentano delle morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale;

visto l'art. 55 comma 3 del citato Regolamento ai sensi del quale "Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero dell'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo per importi dovuti e non pagati a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi."

dato atto che i citati due concessionari di occupazioni di suolo pubbliche con chioschi, con istanze assunte rispettivamente a prot. n. 240203 in data 14/09/2021 e n. 244976 in data 20/09/2021 hanno chiesto la compensazione credito/debito e quindi l'utilizzo del credito maturato per saldare parte delle proprie pendenze;

appurato che l'importo complessivo da rimborsare al primo concessionario ammonta a euro 1.390,30, mentre l'importo complessivo a saldo di quanto dovuto dal medesimo all'Amministrazione ammonta ad euro 2.064,61, così come indicati nell'Allegato n. 3, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

appurato, inoltre, che l'importo complessivo da rimborsare al secondo

concessionario ammonta a euro 922,87, mentre l'importo complessivo a saldo di quanto dovuto dal medesimo all'Amministrazione ammonta ad euro 1.370,48, così come indicati nell'Allegato n. 3, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

dato atto che sugli importi da rimborsare sono stati calcolati gli interessi di cui all'art.1284 del Codice Civile, così come previsto dall'art. 11 comma 4 del citato Regolamento;

considerato che, stante quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere alla compensazione prevista dall'art. 55 comma 3 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e più precisamente alla parziale compensazione dell'importo dovuto dai due concessionari, pari, rispettivamente a:

- euro 2.064,61 a titolo di Cosap per l'anno 2020, con l'importo di euro 1.390,30 da riconoscere al primo concessionario a titolo di rimborso Canone unico patrimoniale (occupazione di suolo pubblico) per l'anno 2021;
- euro 1.370,48 a titolo di Cosap per l'anno 2020, con l'importo di euro 922,87 da riconoscere al secondo concessionario a titolo di rimborso Canone unico patrimoniale (occupazione di suolo pubblico) per l'anno 2021;

atteso che, al fine della salvaguardia del principio di integrità del bilancio, per poter procedere alla compensazione delle posizioni di debito e di credito vantate dal Comune di Trento è necessario procedere ad impegnare l'intera somma dovuta ai citati esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ad accertare le somme spettanti al Comune di Trento;

rilevato che la somma di euro 1.390,30 da riconoscere al primo concessionario trova copertura ai fondi stanziati sul capitolo 492 (gestione entrate tributarie: rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - cosap/canone di posteggio) del P.E.G. 2021-2023 e che si rende necessario procedere al contestuale recupero del medesimo importo da introitare a parziale saldo di quanto dovuto all'Amministrazione, sui fondi trasferiti e mantenuti a residuo anno 2020, capitolo 30069 esercizio 2020 del PEG 2020-2022 (accertamento n. 237048);

rilevato inoltre che la somma di euro 922,87 da riconoscere al secondo concessionario trova copertura ai fondi stanziati sul capitolo 492 (gestione entrate tributarie: rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - cosap/canone di posteggio) del P.E.G. 2021-2023 e che si rende necessario procedere al contestuale recupero del medesimo importo da introitare a parziale saldo di quanto dovuto all'Amministrazione, sui fondi trasferiti e mantenuti a residuo anno 2020, capitolo 30069 esercizio 2020 del PEG 2020-2022 (accertamento n. 215858);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore dal 01.01.1999, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 10.12.1998 n. 190 e 03.06.2020, n. 63;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvazione con deliberazione consiliare 14.04.2021, n. 42;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - prot. 306169, di conferimento della responsabilità della direzione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

d e t e r m i n a

1. di rimborsare agli aventi diritto privi di morosità nei confronti dell'Amministrazione, quote di Canone unico patrimoniale (occupazione di suolo pubblico) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, versato e non dovuto, come risulta dagli Allegati n. 1 e n. 2, soggetti a privacy, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Dirigente formano parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 28.958,83 di cui al punto precedente (euro 5.913,97 riferita all'Allegato n. 1 ed euro 23.044,86 riferita all'Allegato n. 2) e di imputare la spesa al capitolo 492 (gestione entrate tributarie: rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - cosap/canone di posteggio) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità, dichiarando che l'obbligazione diventa esigibile nel 2021;
3. di rimborsare agli aventi diritto con morosità nei confronti dell'Amministrazione, quote di Canone unico patrimoniale (occupazione di suolo pubblico) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 versato e non dovuto, per le motivazioni indicate in premessa, come risulta dall'Allegato n. 3, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
4. di impegnare e liquidare la somma di euro 2.313,17 per i rimborsi di cui al punto precedente e di imputare la spesa al capitolo 492 (gestione entrate tributarie: rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - cosap/canone di posteggio) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità, dichiarando che l'obbligazione diventa esigibile nel 2021;
5. di procedere, in fase di pagamento della somma di cui al punto precedente, al recupero degli

- importi dovuti all'Amministrazione dai medesimi soggetti morosi, come indicato nel citato Allegato n. 3, pari a euro 2.313,17;
6. di introitare la somma di euro 1.390,30, ai fondi trasferiti e mantenuti a residuo anno 2020, capitolo 30069 esercizio 2020 del PEG 2020-2022 (accertamento n. n. 237048), dando atto che tale somma era esigibile nell'anno 2020;
 7. di introitare la somma di euro 922,87, ai fondi trasferiti e mantenuti a residuo anno 2020, capitolo 30069 esercizio 2020 del PEG 2020-2022 (accertamento n. n. 215858), dando atto che tale somma era esigibile nell'anno 2020;
 8. di dare atto che rimane a carico del primo concessionario con morosità nei confronti dell'Amministrazione, il pagamento della differenza tra l'importo dovuto a titolo di Cosap per l'anno 2020 (euro 2.064,61) e l'importo introitato a seguito delle operazioni sopra riportate (euro 1.390,30) pari a euro 674,31;
 9. di dare atto che rimane a carico del secondo concessionario con morosità nei confronti dell'Amministrazione, il pagamento della differenza tra l'importo dovuto a titolo di Cosap per l'anno 2020 (euro 1.370,48) e l'importo introitato a seguito delle operazioni sopra riportate (euro 922,87) pari a euro 447,61.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12/10/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 152

di data 12/10/21

Oggetto: COVID-19 - RIMBORSI CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 EX ART. 9-TER COMMI 2 E 3 D.L. 28.10.2020 N. 137 CONVERTITO CON LEGGE 18.12.2020, N. 176 COME MODIFICATO DALL'ART. 30, COMMA 1, LETT. A), D.L. 22.03.2021 N. 41 CONVERTITO DALLA L. 21.05.2021, N. 69. CONTESTUALE PARZIALE COMPENSAZIONE EX ART. 55 COMMA 3 REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01041.09.00492	U.1.09.99.05.001	1304			2.313,17	"	93217 (8945841)
U		2021	01041.09.00492	U.1.09.99.05.001	1304			28.958,83	"	93292 (8949569)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 ottobre 2021